



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori DI GIORGI, MARCUCCI, GINETTI, CUOMO, CANTINI,
CASSON, CHITI, DEL BARBA, DIRINDIN, MORGONI, ORRÙ, PADUA
e SOLLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MAGGIO 2013

Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica

ONOREVOLI SENATORI. - Il risultato delle ultime elezioni politiche ha evidenziato, ancora una volta, le criticità della legge 21 dicembre 2005, n. 270, anche conosciuta come «porcellum». La disciplina elettorale disposta con quelle norme ha prodotto, fin dalla XV legislatura, una crisi di governabilità e di rappresentanza democratica, alimentando la sfiducia dei cittadini verso il sistema dei partiti e verso la classe politica, percepita come una casta autoreferenziale.

La difficoltà di condurre la transizione italiana verso un modello di democrazia compiuta dipende sicuramente da molteplici fattori, ma è difficile negare che il «porcellum» abbia rappresentato un ostacolo a questo percorso. Si pensi alla previsione di due sistemi diversi di elezione per la Camera e per il Senato che, con il loro meccanismo di assegnazione dei seggi e di attribuzione del premio di maggioranza, ostacolano l'affermazione, attraverso il voto, della medesima composizione politica di entrambi i rami del Parlamento, generando, così, una instabilità del quadro istituzionale. Quanto al meccanismo di voto, nei fatti, quella legge ha espropriato l'elettore della possibilità di scegliere il proprio rappresentante, attribuendogli, piuttosto, la mera facoltà di ratificare le decisioni assunte nelle direzioni dei partiti, snaturando il principio di rappresentanza democratica dell'Assemblea parlamentare.

I dati elettorali dimostrano che è cresciuto il fenomeno dell'astensionismo e che c'è una distanza tra le funzioni costituzionali dei partiti e i cittadini, che non riconoscono più ai primi di essere il loro principale tramite di partecipazione democratica alla vita politica. In tutt'altra direzione erano orien-

tate quelle riforme che, in tempi non molto lontani, avevano determinato l'elezione diretta dei sindaci, dei presidenti di provincia e, poi, dei presidenti delle giunte regionali, fino alla previsione di un sistema elettorale nazionale di tipo maggioritario uninominale.

L'esigenza di dotare il Paese di una nuova legge elettorale emerge anche per la situazione che si è determinata con l'ordinanza del 21 marzo 2013, depositata il 17 maggio 2013, con cui la Corte di cassazione ha rimesso alla Consulta la decisione in merito alla legittimità costituzionale della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

Occorre, quindi, uscire rapidamente da una fase di incertezza normativa ed assicurare agli elettori che, in caso di un ritorno anticipato alle urne, possano scegliere i loro rappresentanti con una diversa disciplina.

Il tal senso, il presente disegno di legge propone di abrogare l'attuale legge elettorale (legge 21 dicembre 2005, n. 270) e tornare alla applicazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonché del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 53, nella formulazione previgente, conseguente alle disposizioni meglio conosciute come «mattarellum».

Si vuole evitare, in questo modo, che il Parlamento sia composto da esponenti «nominati» attraverso liste bloccate delle segreterie nazionali dei partiti. Per riavvicinare gli elettori agli eletti ed agire sul ruolo della rappresentanza politica è certamente più utile recuperare la distribuzione dei candidati

in collegi uninominali di piccole dimensioni, poiché la loro prossimità ai cittadini richiederebbe ai partiti una selezione idonea a promuoverne il valore e la capacità, nonché il legame con il territorio.

Occorre ricordare che l'approvazione del «mattarellum» avvenne in un quadro politico che ne garantì una legittimità politica ben più ampia del solo voto di maggioranza assicurato alla legge n. 270 del 2005. Per que-

sto, e per altri caratteri propri del sistema riproposto – collegi uninominali al posto di liste bloccate, stabilità del maggioritario (con una piccola quota di proporzionale) in luogo della frammentazione del proporzionale, riconoscibilità diretta dell'eletto – si ritiene che, nelle more di una legge elettorale maggiormente condivisa e più aderente ai diritti costituzionali dei cittadini, esso possa meglio assicurare l'attuale fase di transizione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Abrogazioni)

1. La legge 21 dicembre 2005, n. 270, è abrogata.

2. Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2006, n. 121, sono abrogati.

Art. 2.

(Reviviscenza)

1. Fatte salve le disposizioni relative alle elezioni dei deputati e dei senatori nella circoscrizione Estero di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonché le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.